



L'integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli

Circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025

Nuovo Bonus Mamme 2025

di **Margherita Dominici**, AGIDAE OPERA

1. Premessa

La normativa giuslavoristica italiana è intervenuta al fine di sostenere la natalità e favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia ed in particolare elargendo un sostegno economico alle lavoratrici madri per incoraggiare la partecipazione femminile all'interno del mercato del lavoro.

Il decreto legge n. 95 del 2025 (convertito dalla legge 118/2025), ha posticipato per l'anno 2026 l'esonero contributivo parziale per le donne lavoratrici con due o più figli introducendo in compenso, in favore delle medesime, un'integrazione al reddito ovvero il c.d. *Nuovo Bonus Mamme*, consistente nell'erogazione di una somma pari a 40,00 euro al mese (per ogni mese di vigenza del rapporto di lavoro).

Per le lavoratrici madri aventi tre o più figli il nuovo *Bonus Mamme* non viene riconosciuto in relazione ai mesi nei quali le medesime sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.¹



¹ Ai sensi della Legge di Bilancio 2024 (ovvero la legge 213/2023), detta tipologia di lavoratrici può accedere all'esonero totale dei contributi a loro carico fino al compimento del diciottesimo anno d'età del figlio più piccolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

2. I requisiti per l'accesso al *Nuovo Bonus Mamme*

Le lavoratrici madri aventi due figli possono essere destinatarie (previa istanza da formulare online) di una somma non imponibile ai fini fiscali e contributivi pari a 40,00 euro mensili (per ogni mese di vigenza del rapporto di lavoro²) da corrispondere alle dipendenti³ titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000,00 euro su base annua. Lo stesso trattamento è valido per le lavoratrici autonome (iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome). La fruizione di detto beneficio è valida sino al compimento del decimo anno d'età da parte del secondo figlio.

La medesima somma è riconosciuta alle lavoratrici dipendenti (o autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome) aventi più di due figli sino al compimento del diciottesimo anno d'età del figlio più piccolo e per ogni mese di vigenza del rapporto di lavoro, fatto salvo il possesso di un reddito da lavoro non superiore a 40.000,00 euro su base annua e in questo caso anche a condizione che il suddetto reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Il requisito relativo al numero dei figli deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2025 (se il requisito si perfeziona dopo il 1° gennaio 2025 il *Nuovo Bonus Mamme* spetta a partire dal mese in cui la lavoratrice possiede le condizioni necessarie volte all'ottenimento di detto beneficio).

Il nuovo *Nuovo Bonus Mamme* 2025 non spetta alle lavoratrici domestiche (ovvero le lavoratrici assunte in applicazione del CCNL Colf e Badanti/Lavoro Domestico).



-
- 2 Restano esclusi i periodi di sospensione dal rapporto di lavoro, ad esempio, nei casi di fruizione di aspettativa non retribuita o part-time ciclici.
- 3 Rientrano nell'ambito di applicazione della misura anche i rapporti di lavoro intermittenti, nonché quelli a scopo di somministrazione.

L'importo di 40,00 euro mensili spettanti a tutte coloro che abbiano formulato apposita istanza online e che siano in possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo, verrà corrisposto in unica soluzione nel mese di dicembre 2025 (per un massimale di 480,00 euro annui) compatibilmente con la data di presentazione della domanda (o entro il mese di febbraio 2026 se la domanda è stata presentata in tempo non utile all'erogazione di dicembre 2025).

3. Presentazione e gestione delle domande

Il beneficio di cui al presente articolo è erogato tramite formulazione di apposita istanza all'INPS così come previsto ai sensi dell'art. 6 del d.l. 95/2025.

Per la lavoratrice madre incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/curatore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al soggetto titolare del Bonus in argomento.

Il servizio utile per la presentazione della domanda è disponibile attraverso i canali ivi elencati:

- sito istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID/CIE 3.0);
- Contact Center Multicanale, contattando l'apposito numero verde indicato all'interno della Circolare INPS 139/2025;
- istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Le domande per la richiesta del BONUS di cui al presente articolo devono essere presentate entro la data del 9 dicembre 2025. Le lavoratrici, per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a tale data, possono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026.

All'atto della compilazione dell'istanza è necessario indicare i dati anagrafici di ciascun figlio⁴ e deve essere altresì specificata la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato.

Contrariamente allo scorso anno, per il *Nuovo Bonus Mamme* non è prevista la corrispondenza dello stesso tramite busta paga, il pagamento avviene quindi direttamente secondo le modalità precedentemente indicate e per conto dell'ente previdenziale (INPS).

4. Conclusioni

Come accennato in premessa, l'obiettivo principale del *Nuovo Bonus Mamme* è quello di sostenere l'occupazione femminile incentivando la permanenza in servizio dopo la nascita dei figli e riducendo il costo del lavoro per le lavoratrici madri.

Nonostante l'esiguità dell'importo previsto (considerato il massimale di 480,00 euro annui), l'introduzione del beneficio di cui al presente articolo rappresenta un'importante innovazione per il mondo del lavoro a dimostrazione della volontà del corrente Governo di supportare la genitorialità e creare un ambiente lavorativo in grado di consentire alle donne di bilanciare la loro carriera professionale con la vita familiare.

⁴ In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, nonché la decadenza dal beneficio, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con conseguente recupero del *Nuovo Bonus Mamme* e contestuale segnalazione alla Procura della Repubblica e/o alle altre sedi giudiziarie competenti.